



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 801

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 18.03.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2

GARA DEL 01/02/2025: ASD CASTELLANA CALCIO A 5 - ASD ATLETICO CANICATTI' Reclamo proposto da: Atletico Canicattì

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. ATLETICO CANICATTI' 5 avverso l'esito della gara in oggetto rileva:

con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore ZAPPONI SASHA NAHUEL in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che - a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato irregolarmente tesserato in quanto trattandosi di atleta extracomunitario, il sodalizio pugliese [a.s.d. castellana calcio a 5] avrebbe dovuto presentare un certificato di residenza in Italia e la copia del permesso di soggiorno, o altro documento equipollente, in corso di validità, che le ricerche effettuate non hanno portato ad alcun risultato in quanto e ad oggi il sig. zapponi non ha mai ottenuto una residenza in Italia, ed è sprovvisto di permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità.

Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli accertamenti esperiti presso l'ufficio centrale tesseramenti FIGC è emerso che l'ufficio ha autorizzato il tesseramento dell'atleta in oggetto in quanto in possesso di certificazione di dimora/domicilio autorizzata dal Comune di Castellana Grotte (BA) in data 15/01/2025, e per effetto regolarmente tesserato presso la Società Castellana C5 in data 20/01/2025.

Da quanto sopra risulta evidente la regolarità del tesseramento del giocatore *de quo*, non avendo la società ricorrente prodotto alcun ulteriore elemento che possa far dubitare circa la regolarità della procedura di tesseramento adottata nel caso di specie e giustificare la sospensione della decisione e la trasmissione al Tribunale Federale sezione Tesseramenti, da ciò consegue che il giocatore Zapponi Sasha Nahuel poteva prendere parte a pieno titolo all'incontro in questione disputatosi il



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



01/02/2025 essendo già regolarmente tesserato per la Società CASTELLANA CALCIO A 5.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 571 del 05-02-2025 decide:
a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro CASTELLANA CALCIO A 5 - A.S.D. ATLETICO CANICATTI 3 - 3
b) la tassa di reclamo è addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/03/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia